

**COMUNE DI SOVERE**



**DELIBERAZIONE N. 10**

**Data 14.01.2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI ADEMPIMENTO CONTENUTI NELLA CONVENZIONE ECOLOGICA STIPULATA IN DATA 11/03/2019 E REGISTRATA AL REP.-N. 3915 CON LA SOC. FLONGASKETS SRL AVENTE SITO PRODUTTIVO IN VIALE DELLE INDUSTRIE 7**

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di gennaio alle ore 17.45 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		<b>Pres/Ass</b>
Filippini Francesco	SINDACO	Presente
Lanfranchi Massimo	ASSESSORE	Presente
Beretta Silvia	ASSESSORE	Presente
Cadei Federica	ASSESSORE	Presente
Magoni Davide	ASSESSORE	Presente
<b>Totale Presenti</b>		5
<b>Totale Assenti</b>		0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dott. Luca Bassanesi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Deliberazione n. 10 del 14.01.2021

### OGGETTO:

**DIFFERIMENTO TERMINI DI ADEMPIMENTO CONTENUTI NELLA CONVENZIONE ECOLOGICA STIPULATA IN DATA 11/03/2019 E REGISTRATA AL REP.-N. 3915 CON LA SOC. FLONGASKETS SRL AVENTE SITO PRODUTTIVO IN VIALE DELLE INDUSTRIE 7**

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la società FLUORSEALS SPA (P.IVA 00593110166) a decorrere nell'anno 2018 intendeva procedere ad insediare presso questo comune un'attività industriale con un processo produttivo che contemplava lavorazioni di materiali plastici "a caldo" inerente la fabbricazione di semilavorati in PTFE e guarnizioni industriali da svolgersi presso il fabbricato di proprietà sito in via delle Industrie n. 7, (attività svolta dalla società FLON GASKETS SRL. sua partecipata al 100%);
- che quanto richiesto risultava in contrasto con le previsioni edilizie ed urbanistiche del vigente P.G.T. (approvato con delibera di Consiglio Comunale n°23 in data 31.03.2017 ed in vigore dal 16.08.2017 e tutt'ora vigente) con particolare riferimento ai dettami prescritti dall'art. 12 p.to 3 lett. c) delle NTA del Piano Delle Regole il quale statuisce, nelle zone D1 (Ambiti produttivi), il divieto d'insediamento di talune attività classificate insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie esclusivamente riferite all'all.I, parte I, lettera B) del DM 5.9.1994 (tra le quali rientravano anche quelle identificative del ciclo produttivo svolto dalla società istante);
- in ragione dei divieti d'insediamento per la specifica attività d'interesse riscontrati nello strumento urbanistico vigente, la società istante sopra identificata, in relazione al combinato disposto dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i, avanzò presso il Suap competente delegato (la cui comunicazione di avvio del procedimento del Suap delegato da questo ente fu registrata al prot.n. 4446 del 30/05/2018) domanda di variante allo strumento urbanistico per legittimare l' insediamento di attività aventi un processo produttivo di lavorazione c.d. "a caldo" inerente la fabbricazione di semilavorati in PTFE e guarnizioni industriali in comune di Sovere (BG);
- Il procedimento amministrativo di variante al PGT di cui sopra si concluse, previo esperimento del procedimento di esclusione della verifica di VAS, con esito positivo in ragione della delibera consigliare di approvazione n° 36 del 29/11/2018 esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che a seguito dell'approvazione consigliare predetta si procedette a stipulare apposita c.d. "Convenzione ecologica" con le ditte attuatrici in data 11/03/2019 e registrata al rep.-n. 3915 per legittimare l' insediamento dell' attività insalubre di prima classe da esse svolte secondo i dettami di cui all'art. 12 della Nta del piano delle regole del vigente Pgt;

Considerato che all'interno del predetto disposto contrattuale venne altresì previsto (fra gli altri obblighi pattuiti a carico delle società insedianti), all'art. 2 punto 2.0, l'obbligo (da effettuarsi entro 2 anni dall'insediamento dell'attività a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA intervenuta con determina Dirigenziale da parte della Provincia di Bergamo in data 05-04-2019) di:

- ✓ *Installare un impianto di rilevazione fumi e fughe gas metano nella centrale termica.*
- ✓ *Installare un impianto di rilevazione fumi e fughe gas metano presso il locale caldaia degli spogliatoi.*
- ✓ *Installare elettrovalvola comandata dai segnali provenienti dagli impianti di rilevazione fumi e gas installati nelle due centrali sulla Rampa gas a valle contatore di misura.*
- ✓ *Nella zona estrusori provvedere a migliorare il sistema di controllo delle temperature estrusori con apposito sistema di gestione tale che, oltre a sganciare corrente sulla specifica resistenza elettrica, possa segnalare a livello ottico acustico, all'operatore presente, il superamento della soglia impostata (380°C) da parte di almeno due dei tre sensori di temperatura installati sull'estrusore (Il sistema di segnalazione non dovrà essere escludibile da parte dell'operatore).*

- ✓ *Installare un impianto a carboni attivi per l'aspirazione dei fumi di produzione con le seguenti caratteristiche e prescrizioni: sullo stesso andrà installata apposita sonda di temperatura sui carboni attivi dell'impianto di abbattimento esalazioni estrusori; i carboni attivi presenti nell'impianto di abbattimento potendo sotto certe condizioni incendiarsi per autocombustione si prescrive l'istallazione di una sonda di temperatura che possa registrare ed inviare ad apposito sistema informatico il dato registrato ed attivare i sistemi di allarme e gestione dell'emergenza, in caso di pericolo; l'impianto carboni attivi dovrà essere installato all'esterno del capannone industriale; dovrà essere vietata l'apertura di finestre in prossimità dell'impianto per una distanza di almeno 12 m in ogni direzione dallo stesso impianto.*
- ✓ *Installare rilevatori di fumo del tipo lineari a completa copertura dell'area di produzione.*

Tenuto conto che, con nota depositata al prot.n. 304 del 11/01/2021, la soc. Fluorseals spa ha avanzato motivata richiesta del differimento dei termini di adempimento rispetto agli obblighi realizzativi predetti, in ragione del ritardato completamento delle lavorazioni di ampliamento in corso di svolgimento presso il sito produttivo che riguarderanno anche il layout degli impianti e che parimenti dovranno pertanto riguardare anch'essi adeguandoli alle prescrizioni pattuite in sede di stipula della convenzione ecologica sopra richiamate;

Tenuto conto che la ditta proponente dal suo insediamento non ha causato particolari problematiche di nessun genere rispetto alla situazione quo-ante il suo insediamento e si è sempre dimostrata con questa amministrazione fattivamente collaborativa nulla ostando pertanto alla concessione di una proroga rispetto ai termini di adempimento pattuiti a suo tempo nella convenzione stipulata fra le parti in data 11/03/2019 anche in ragione delle emergenze pandemiche che hanno interessato tutti i settori economici del paese;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

All'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto delle premesse quali parte integrante della presente delibera;
- 2) Di accordare alla ditta FLUORSEALS SPA (P.IVA 00593110166) **la proroga** degli obblighi realizzativi contenuti nell'art. 2 punto 2.0 della convenzione ecologica stipulata con questo ente in data 11/03/2019 e registrata al rep.n. 3915, **sino al 05/04/2022**;
- 3) Di stabilire che tale proroga non necessita di formalizzazione con nuova e specifica appendice contrattuale ma sarà da considerarsi intervenuta e formalizzata con la notifica del presente atto alla parte richiedente
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o entro 120 proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione intervenuta ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

---

---

**ESTREMI ESECUTIVITÀ**

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*